

LE PRINCIPALI NORME DEL D.L. COMPETITIVITA' CHE INTERVENGONO SULLA PARTE IV DEL TESTO UNICO AMBIENTE

In un precedente commento sono state affrontate le norme del Decreto Legge n° 91 del 24 giugno 2014 c.d Decreto competitività (più avanti citato come Decreto), che a vario titolo intervengono su alcuni aspetti del T.U.A. In particolare ci si è soffermati sugli aggiornamenti in materia di tutela dell'aria, delle acque, di VIA e VAS ed in materia di energia. Tuttavia il coacervo di norme contenute nel provvedimento normativo intervengono in modo più significativo sulla parte IV del Dlgs. 152/2006, che disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. Occorre pertanto dare contezza delle principali novità.

□ **Tracciabilità dei rifiuti: SISTRI**

Come è oramai tradizione consolidata, il legislatore non manca mai di proporre ciclicamente qualche norma sul sistri, anche in questo caso non ci si è lasciati sfuggire l'occasione.

Con il comma 12 bis dell'art. 10 del Decreto, è stato aggiunto il comma 6 septies all'art. 1 del DL 136/2013, che reca *“Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali ed industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate”*. Il nuovo comma così recita: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è disciplinata l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano». Disposizione quanto mai opportuna, attesa la competenza e l'opera svolta dal C.F.S, la cui interconnessione al sistema di tracciabilità non può, si spera, essere riferito al solo territorio campano.

Al comma 2 dell'art. 14 del Decreto si riparla di semplificazione del sistema di tracciabilità. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del Decreto il Ministero dell'Ambiente dovrà provvedere alla semplificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, in via prioritaria con l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Occorre sempre ricordare che si tratta di termini ordinatori e non perentori, quindi tranquillamente disattendibili senza alcuna conseguenza, come sempre del resto.

Il termini qualora disatteso potrà essere prorogato con un successivo intervento legislativo, così come è stato fatto dalla stessa Legge di conversione del Decreto, che all'art. 14 ha aggiunto il comma 2 bis, prorogando al 31 dicembre 2014 l'approvazione del decreto di semplificazione del SISTRI che era previsto al per il 30 giugno 2014 dal primo comma dell'art. 1 del D-L- 1/2013 nonché prorogando al 30 dicembre 2015 l'efficacia dell'attuale contratto di gestione del SISTRI, per il quale entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'Ambiente dovrà indire il procedimento concorsuale per l'affidamento del nuovo contratto.

□ **Registro di carico e scarico**

Gli imprenditori agricoli di cui l'art. 2135 del c.c. che sono produttori iniziali di rifiuti pericolosi, possono adempiere agli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico secondo le modalità alternative di cui alle lett. a) e b) del comma 1 ter dell'art. 190 del TUA. Oggi a mente comma 1 quinquies dello stesso articolo 190, introdotto dall'art. 14 comma 8 bis del Decreto, possono scegliere di sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico è accessibile on line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati.

□ **Definizione di gestione rifiuti**

Alla definizione di gestione di rifiuti, contenuta nell'art. 183 primo comma lett. n) del TUA, viene inserita dall'art. 14 comma 8 lett. b bis la seguente specificazione «Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati». Pertanto escono dal concetto di gestione dei rifiuti quelli prodotti da eventi atmosferici ed alluvionali. Attesi i sempre più frequenti eventi calamitosi, in particolare quelli legati al dissesto idrogeologico, la norma risolve opportunamente il problema della gestione dei rifiuti prodotti da tali eventi, che in passato avevano generato diversi problemi.

□ **Gestione dei rifiuti da sistemi d'arma dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale**

All'art. 184 del TUA che disciplina la classificazione dei rifiuti, l'art. 13 quinto comma del Decreto introduce il comma 5 bis. Con la norma si rinvia a successivi Decreti del Ministero della Difesa da emanarsi di concerto con quelli dell'Ambiente, della Salute, dell'Economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti per la definizione della disciplina delle procedure per la gestione, stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti prodotti da sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa. I Decreti Ministeriali dovranno disciplinare anche la gestione dei rifiuti derivanti dal trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. La disciplina speciale dovrà essere emessa nel rispetto delle disposizioni del Codice Ambiente e delle norme dell'Unione Europea. La ratio di tale norma dovrebbe essere quella di garantire una particolare e, si spera, più rigorosa disciplina nelle modalità di gestione di tali rifiuti da parte degli operatori coinvolti nella filiera. In attesa della emanazione dei Decreti ministeriali, per questa tipologia di rifiuti trova applicazione il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2009 che disciplina le Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e per la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.

□ **Modifiche all'allegato D della Parte IV contenente l'elenco dei rifiuti**

Sempre nell'ambito delle disposizioni generali ed in particolare in materia di classificazione dei rifiuti, occorre dar conto delle modifiche all'allegato D della parte IV del TUA. che contiene l'elenco dei rifiuti. La novella interviene inserendo in testa all'allegato una parte rubricata "*Classificazione*", nella quale sono dettate diverse norme per procedere alla corretta classificazione dei rifiuti, alcune di esse già applicate nella prassi o comunque già oblite dalla giurisprudenza nelle vicende inerenti la corretta classificazione di un rifiuto. Le norme di classificazione saranno applicabili a partire da 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, quindi dal 18 febbraio 2015. Per brevità si rimanda

alla lettura dell'intero testo dell'integrazione, segnalando in questo contesto le regole dettate per la corretta attribuzione del codice per quei rifiuti con codice a specchio. In particolare si stabilisce che: «Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l'analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

□ **Divieto di miscelazione dei rifiuti**

La norma contenuta nell'art. 14 comma 8 quater in materia di divieto di miscelazione dei rifiuti è una norma di coordinamento quanto mai opportuna. È quanto mai opportuna sotto l'aspetto pratico. La disciplina della miscelazione dei rifiuti, prevista dall'art. 187 del TUA, è stata modificata dal Dlgs. 205/2010, non rendendo più attuali le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti possedute dagli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, le cui prescrizioni autorizzative erano state modulate sulla base della normativa previgente. Con l'introduzione del comma 2 bis all'art. 187 TUA si stabilisce che le modalità di gestione contenute nell'autorizzazione restano in vigore sino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

□ **Materiali di dragaggio**

La legge di conversione del Decreto con l'art. 14 8 lett. b ter ha inserito nel Codice Ambiente il nuovo art. 184 quater che disciplina la gestione dei materiali di dragaggio. A mente di tale norma escono dalla nozione di rifiuto « I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati nel rispetto dei seguenti requisiti e condizioni:

a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo;

b) e' certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali e' stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto».

L'utilizzo dei materiali di dragaggio è sottoposto preliminarmente alla sua caratterizzazione, con l'espletamento del test di cessione a seguito del quale, a mente del terzo comma dello stesso articolo, il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformità e' presentata all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui territorio e' localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

□ **Materie prime secondarie per l'edilizia**

In attesa dell'emanazione dei regolamenti end of waste di cui al comma 2 dell'art. 184 ter del Codice Ambiente, l'art. 13 comma 4 ter del Decreto stabilisce una disciplina transitoria per le opere che riguardano: recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali. Per la realizzazione di queste opere è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare Ministero dell'ambiente del 15.07.2005, prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

□ **Procedure semplificate**

Sulla disciplina degli impianti autorizzati in procedura semplificata l'art. 13 comma 4 del Decreto interviene al fine di armonizzare la disciplina del trattamento della tipologia di rifiuti End of waste, così come individuata dai regolamenti comunitari, con quella relativa alle procedure semplificate di cui agli art. 214 – 216 del TUA.

In particolare l'art. 216 "Operazioni di recupero" è stato integrato con cinque nuovi commi, da 8 quater ad 8 septies.

L'art. 6 della Dir. 2008/98/CE disciplina le condizioni, al realizzarsi delle quali, taluni rifiuti specifici cessano di essere tali. Ciò avviene quando gli stessi siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino i criteri indicati dalla stessa norma. Alla disciplina comunitaria è stata data attuazione con il Dlgs. 205/2010, che ha introdotto nel TUA dell'art. 184 ter.

Oggi, con l'inserimento nell'art. 216 del comma 8 quater, viene stabilito che le attività di trattamento in virtù delle quali specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del Codice Ambiente a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai regolamenti da adottarsi a mente dell'art. 184 ter, con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività; c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

Viene naturalmente confermata la disposizione dell'art. 184 ter secondo cui le operazioni di recupero possono consistere anche nel mero controllo sui materiali di rifiuto, per verificare se soddisfano i criteri stabiliti dalla norma affinché cessino di essere considerati rifiuti. La disciplina sulla gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

□ **Bonifiche**

Il primo comma dell'art. 13 del Decreto in ha integrato il TUA con l'inserimento dell'art. 242 bis. Si tratta di una importante modifica che introduce nella disciplina delle bonifiche dei siti inquinati una nuova procedura semplificata per l'espletamento delle operazioni di bonifica sul suolo o di messa in sicurezza.

Il procedimento è attivato da qualunque operatore interessato ad effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione. In tale ipotesi l'operatore può presentare all'autorità competente uno specifico progetto, completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito corredato dal cronoprogramma dei lavori.

La norma prevede tempi rapidi per l'espletamento del procedimento e per la realizzazione dei lavori. L'operatore deve presentare alla regione gli elaborati tecnici esecutivi degli impianti e delle attività necessari alla realizzazione del progetto di

bonifica. La regione entro trenta giorni procede alla convocazione di una conferenza dei servizi con le Amministrazioni competenti interessate. Entro novanta giorni dalla convocazione della conferenza, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Nei successivi trenta giorni dalla comunicazione all'operatore interessato delle risultanze della conferenza dei servizi, questi deve comunicare all'autorità competente e all'ARPA, la data di avvio dell'esecuzione delle operazioni di bonifica, che si devono concludere nei diciotto mesi successivi, salvo l'eventuale proroga che comunque non può essere superiore ai sei mesi.

Una volta ultimati i lavori di bonifica, l'interessato presenta all'autorità competente per la sua approvazione il piano di caratterizzazione al fine di verificare il conseguimento dei valori di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Le attività di controllo sull'esecuzione del piano di caratterizzazione sono svolte in contraddittorio con l'ARPA che procede alla validazione dei relativi dati.

Eseguiti i lavori di bonifica, la validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale è effettuato a cura dell'ARPA, tale validazione costituisce il certificato di avvenuta bonifica, qualora i dati validati confermino il conseguimento dei valori di concentrazione soglia della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso.

Abbruciamento rifiuti